
[Mostra rif. normativi](#)

Legislatura 16° - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 13/11/2009

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
(1790)

(*) N.B. Per il prospetto di copertura riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione, le regolazioni contabili e debitorie, il testo proposto dalla Commissione per le Tabelle A, B, C ed F e le Tabelle A, B, C, D, E ed F nel testo originario si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 1790 e 1791-A.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni diverse)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della

retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

8-bis. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

9. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 9 a 16 del presente articolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

17. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

18. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-ter. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

18-quater. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

18-quinquies. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

18-sexies. La società di cui al comma *18-quinquies*, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

18-septies. La società di cui al comma *18-quinquies*, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1,

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

18-octies. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma **18-quinquies**. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

- a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
- c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
- f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

18-novies. Gli utili netti della società di cui al comma **18-quinquies** sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

18-decies. La pubblicazione del decreto di cui al comma **18-octies** nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi da **18-quinquies** a **18-novies** del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo **23-bis** del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

18-undecies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

18-duodecies. All'articolo 13, comma **3-bis**, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

18-terdecies. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-quaterdecies. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

18-quinquiesdecies. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

EMENDAMENTO 2.3000 (TESTO 3) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

2.3000 testo 3/1

[SCANU](#), [PEGORER](#), [AMATI](#), [DEL VECCHIO](#), [FOLLINI](#), [GASBARRI](#), [NEGRI](#), [PINOTTI](#), [SERRA](#), [MERCATALI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, comma 18-quinquies, sopprimere le lettere a) e, alla lettera b), sopprimere i capoversi da 18-sexies a 18-nonies.

2.3000 testo 3/2

[CAFORIO](#), [MASCITELLI](#)

Id. em. 2.3000 testo 3/1

All'emendamento 2.3000 (testo 3), primo capoverso, all'articolo 2, comma 18-quinquiesivi richiamato, sopprimere la lettera a) e alla lettera b), sopprimere i capoversi da 18-sexies a 18-nonies..

2.3000 testo 3/3

[SCANU](#), [PEGORER](#), [AMATI](#), [DEL VECCHIO](#), [FOLLINI](#), [GASBARRI](#), [NEGRI](#), [PINOTTI](#), [SERRA](#), [MERCATALI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b),capoverso 18-sexies, sopprimere le parole da: "Il Ministero della difesa" fino alla fine, nonché i capoversi 18-septies e 18-octies. Inoltre, al capoverso 18-nonienes sopprimere il primo periodo.

2.3000 testo 3/4

[CAFORIO](#), [MASCITELLI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), primo capoverso, all'articolo 2, comma 18-quinquiesivi richiamato, alla lettera b), al capoverso 18-septies, sostituire le parole: «1000 a 5000» con le seguenti: «10.000 a 50.000».

2.3000/5

[PISTORIO](#), [OLIVA](#), [BURGARETTA APARO](#)

Decaduto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-undecies... dopo la parola: «cinque» inserire le parole: «e aggiungere in fine le parole: "e una quota di dieci milioni di euro in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di disoccupazione".».

2.3000 testo 3/6

[SCANU](#), [PEGORER](#), [AMATI](#), [DEL VECCHIO](#), [FOLLINI](#), [GASBARRI](#), [NEGRI](#), [PINOTTI](#), [SERRA](#), [MERCATALI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b),capoverso 18-sexiesdecies, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni di euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 520 milioni di euro per l'anno 2010, 660 milioni di euro per l'anno 2011 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 160,290 e 430 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,».

Consequentemente, all'articolo 2, inserire in fine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008».

Consequentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000 testo 3/7

[PEDICA](#), [MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#), [CARLINO](#), [LI GOTTI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), lettera b), capoverso 18-sexiesdecies ivi richiamato, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Consequentemente, dopo il comma 18-noniesdecies aggiungere il seguente:

«18-vicies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5»;

2.3000 testo 3/8

[MASCITELLI](#), [BUGNANO](#), [LANNUTTI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b), capoverso 18-septiesdecies, ivi richiamato, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «delle regioni» inserire le seguenti: «Abruzzo, Molise»;

b) dopo le parole: «per l'efficienza energetica» inserire le seguenti «, con l'esclusione di quelle concernenti l'energia elettrica nucleare,».

2.3000 testo 3/9

[MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#), [BELISARIO](#), [CARLINO](#) (*)

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b), capoverso 18-septiesdecies, ivi richiamato, dopo le parole: «Basilicata,» aggiungere le seguenti: «Abruzzo, Molise,».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Legnini, Lusi, Tancredi, Di Stefano, Pastore, Piccone e Di Giacomo

2.3000 testo 3/10

[TOFANI](#), [ALLEGRI](#), [CICOLANI](#), [GRAMAZIO](#), [CURSI](#), [DE LILLO](#), [AUGELLO](#), [FAZZONE](#), [DE ANGELIS](#), [DINI](#), [CUTRUFO](#), [BARELLI](#)

V. testo 2

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b), capoverso 18-septiesdecies, dopo la parola: «Sicilia», aggiungere le seguenti: «e Lazio».

2.3000 testo 3/10 (testo 2)

[TOFANI](#), [ALLEGRI](#), [CICOLANI](#), [GRAMAZIO](#), [CURSI](#), [DE LILLO](#), [AUGELLO](#), [FAZZONE](#), [DE ANGELIS](#), [DINI](#), [CUTRUFO](#), [BARELLI](#)

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b), capoverso 18-septiesdecies, dopo la parola: «Sicilia», aggiungere le seguenti: «, le province di Frosinone e Latina, i Comuni della provincia di Rieti e di Viterbo, nonché i Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646».

2.3000 testo 3/11

[BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [ROSSI PAOLO](#), [SANGALLI](#), [SBARBATI](#), [TOMASELLI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, alla lettera b), capoverso 18-septiesdecies, sostituire le parole: «l'incentivazione di progetti coordinati dal» con le seguenti: «l'incentivazione di progetti coordinati e coerenti con il programma Industria 2015, il Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori

250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge. In favore del» e le parole: «in favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche» con le seguenti: « al fine di mantenere la propria presenza nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e di sostenere le aziende che investono nelle predette attività.»

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 15milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

2.3000 testo 3/12

[FLUTTERO, VICECONTE](#)

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-septiesdecies dopo: «di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche» aggiungere le seguenti: «e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze».

Consequentemente, dopo le parole: in favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche» aggiungere le seguenti: «e dell'ENEA».

2.3000 testo 3/13

[POLI BORTONE](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b), capoverso 18-septiesdecies, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della rete delle università del Mezzogiorno».

2.3000 testo 3/14

[MARINO IGNAZIO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI \(*\)](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, al comma 18-novodecies, sostituire le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2010, e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012» con le seguenti: «6 milioni di euro per l'anno 2010, e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

Consequentemente: all'articolo 2, inserire in fine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Antezza e tutti i senatori del Gruppo IdV

2.3000 testo 3/15

[CAFORIO, MASCITELLI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), terzo capoverso, sopprimere il comma 18-vicies.

2.3000 testo 3/16

[BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, al comma 18-vicies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'assunzione di personale presso l'Agenzia delle entrate e 5 milioni di euro per l'assunzione di

personale presso il Corpo della Guardia di finanza, da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei rispettivi concorsi già espletati».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000 testo 3/17

[MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al terzo capoverso, sopprimere il comma 18-unvicies.

2.3000 testo 3/18

[MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#), [CARLINO](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al terzo capoverso, al comma 18-unviciesivi richiamato, sostituire le parole da: «al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater» fino alle parole: «6 agosto 2008, n. 133» con le seguenti: «al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.3000 testo 3/500

Il Relatore

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-tervicies, sostituire le parole da: «al periodo dal 1° gennaio 2010» fino alla fine del comma con le seguenti: «al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.».

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987, art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (3.1.6 - Investimenti - cap. 7493) (Settore n. 27), apportare le seguenti variazioni:

2010: +35.200

2011: +1.000

2012: +1.000

2.3000 testo 3/19 (testo 2)

[ANTEZZA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANDRIA](#), [BERTUZZI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#), [TEDESCO](#)

Precluso

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, comma 18-tervicies, sostituire le parole: «30 settembre 2010» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 170 milioni di euro per l'anno 2010.

2.3000 testo 3/20

[BARBINI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [ROSSI PAOLO](#), [SANGALLI](#), [SBARBATI](#), [TOMASELLI](#), [MERCATALI](#), [AGOSTINI](#), [BAIO](#), [CRISAFULLI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, sopprimere il comma 18-quatervicies.

2.3000 testo 3/21

[AUGELLO](#), [CARUSO](#)

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), sostituire il primo periodo del comma 18-quatervicies con il seguente: «al comma 72 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sopprimere le parole: "accedere a finanziamenti agevolati per" e dopo la parola: "ovvero" sopprimere la parola "per"».

2.3000 testo 3/22 (testo 2)

[DELLA SETA](#), [FERRANTE](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinquies sopprimere le parole: «6 giugno».

2.3000 testo 3/23

[DELLA SETA, FERRANTE](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinquies le parole: «per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2010.»

2.3000/24

[DELLA SETA, FERRANTE](#)

Decaduto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinquies dopo le parole: « e successive modificazioni.» aggiungere il seguente capoverso: «Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente:

- dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000 testo 3/25

[D'ALIA \(*\)](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinquies al termine del paragrafo aggiungere il seguente periodo: «Per interventi urgenti concernenti i territori dei Comuni di Messina e Scaletta Zanclea colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 2 ottobre 2009, il fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 30 milioni;

CS: - 30 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 30 milioni;

CS: - 30 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.3 «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza», u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 40 milioni;

CS: - 40 milioni.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pistorio, Finocchiaro, Garraffa e tutti i senatori del Gruppo IdV

2.3000 testo 3/26

D'ALIA (*)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinquies, al termine del paragrafo, aggiungere il seguente periodo: «Per interventi urgenti concernenti i territori dei Comuni di Messina e Scaletta Zanclea colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 2 ottobre 2009, il fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta tutti i senatori del Gruppo IdV

2.3000 testo 3/27

GRANAIOLA, MARCUCCI (*), BALDINI (*)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, comma 18-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, altresì, assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio, la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2010 destinati:

a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti;

b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro a integrare i 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 6 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

L'elargizione di cui alla lettera *a)*, è corrisposta, altresì, a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi *more uxorio*. Detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Il Commissario adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1, lettera *b)*.

Le elargizioni ed i finanziamenti sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di disastri ferroviari, in attesa dell'individuazione delle responsabilità in sede giudiziaria, l'equo indennizzo delle famiglie delle vittime è a carico dell'ente gestore della rete ferroviaria e di eventuali società che utilizzano la rete stessa.

Sono, altresì, sospesi i termini tributari e contributivi, per i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente dall'evento, fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al Soccorso civile, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2010;

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.3000 testo 3/28

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici a seguito di attività eruttiva del 2002, destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello

previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000 testo 3/29

[PISTORIO](#), [OLIVA](#), [BURGARETTA APARO](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2010 e 2011 e ad integrazione, per l'anno 2010, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000 testo 3/30

[MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#), [CARLINO](#), [PARDI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al terzo capoverso, dopo il comma 18-quinquies, aggiungere il seguente:

«18-duodecies. 1. Al fine di adottare interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, volti ad agevolare la concessione di immobili in locazione a favore degli studenti iscritti all'Università dell'Aquila, i redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale, situati nelle aree individuate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, costituiti da canoni di locazione stipulati o rinnovati, dai suddetti studenti universitari, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 10 per cento, fino al 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, dopo il comma 18-noniesdecies, aggiungere il seguente:

«18-vicies. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare»;

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare»;

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.3000 testo 3/31

[LUMIA](#), [BIANCO](#), [DE SENA](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [LEDDI](#), [SERRA](#), [GHEDINI](#), [GRANAIOLA](#) (*)

Respinto

All'amedamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, sopprimere il comma 18-sexiesvicies.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta tutti gli altri senatori del Gruppo PD e i senatori D'Alia e Battaglia

2.3000 testo 3/32

[CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#)

Ritirato

All'amedamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo secondo i principi e criteri direttivi di cui ai successivi numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, avente ad oggetto la disciplina della custodia, della gestione e della destinazione dei beni confiscati favorendone la destinazione e il riutilizzo sociali, limitandone la possibilità di distruzione unicamente alle ipotesi eccezionali espressamente previste da disposizioni di legge.

2. Ai fini della gestione e della destinazione dei beni confiscati, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia nazionale di seguito denominata «Agenzia nazionale», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede nazionale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. I magistrati della Direzione nazionale antimafia possono accedere alle informazioni in possesso dell'Agenzia nazionale ed essere consultati in ordine alle questioni di maggiore rilevanza.

All'agenzia nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) osservazione e analisi in ordine alle attività e ai beni o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

b) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

c) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

d) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

e) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

f) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui alla lettera a), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

3. È istituita, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, di seguito denominata «agenzia provinciale», presieduta dal prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. Alle riunioni dell'agenzia provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. A ciascuna agenzia provinciale sono attribuiti i seguenti compiti, da realizzarsi previa consultazione, relativamente alle questioni di maggiore rilevanza, del procuratore distrettuale antimafia, ovvero di suoi delegati:

a) custodia, amministrazione, gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali; a tal fine ciascuna agenzia provinciale si avvale di amministratori indicati dall'autorità giudiziaria e scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui al numero 8 che ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene. Nel perseguimento di tali fini, l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

b) trasmissione all'Agenzia nazionale di una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

c) formulazione di proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria precedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale;

d) adozione dell'atto di assegnazione o destinazione dei beni confiscati per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, nonché alle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla

legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e ad altri soggetti del privato sociale tra cui in particolare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura;

e) attuazione di adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, tali da assicurare la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la competenza a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione al loro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. Avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

g) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, agli amministratori di cui alla lettera a) del presente comma, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene.

4. L'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente ai beni la cui gestione le sia assegnata, con il potere di:

a) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

c) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili. nel caso in cui il bene sia confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

d) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

e) ottenere, nel caso di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera a) del numero 3), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti; ferma restando, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

f) per i beni confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'atto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è soggetta a reclamo;

g) ottenere i rendiconti dell'attività di gestione espletata, secondo le direttive dell'autorità giudiziaria procedente, dall'amministratore di cui alla lettera a) del presente numero, al fine di fornire le proprie valutazioni e richieste alla medesima autorità, tenuto conto anche del parere dell'amministratore in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva;

h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in precedenza ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati all'agenzia provinciale attraverso l'azione

dell'amministratore, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a confisca. Ai fini dell'accesso al sistema creditizio, il decreto legislativo di cui al comma 1 individua adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti.

5. È previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, e che la decisione in ordine alla gestione e all'utilizzo del bene è subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità.

6. La possibilità, da parte dell'Agenzia nazionale, di disporre la distruzione o la demolizione dei beni confiscati, secondo le procedure indicate nel decreto legislativo e sulla base dei presupposti di cui alla lettera d) del numero 4, è limitata alle sole ipotesi eccezionali previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza, a quelle nelle quali il bene sia improduttivo od oggettivamente inutilizzabile, ovvero agli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso.

7. Il decreto legislativo di cui al numero 1 disciplina ulteriori modalità e procedure per l'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia nazionale e di ciascuna Agenzia provinciale, nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa intesa con l'agenzia provinciale.

8. Con il decreto legislativo di cui al numero 1 è altresì istituito un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori. Sono previste, altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonché sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia, da parte degli amministratori

9. Lo schema di decreto legislativo di cui al numero 1 è trasmesso al Parlamento, per il parere che le competenti commissioni permanenti esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

2.3000 testo 3/33

[CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, sopprimere la lettera a).

2.3000 testo 3/34

[CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, sopprimere la lettera b).

2.3000 testo 3/35

[LUMIA, BIANCO, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, SERRA, GHEDINI, GRANAIOLA, VIZZINI \(*\)](#)

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso, articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, lettera b), dopo le parole: «del territorio dell'Agenzia del demanio» aggiungere le seguenti: «previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.3000 testo 3/36

[BIANCO, LUMIA, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, SERRA, GHEDINI, GRANAIOLA](#)

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso, articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, lettera b), dopo le parole: «provincia interessata» inserire le seguenti: «l'un parere obbligatorio sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e».

2.3000 testo 3/37

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso, articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, sopprimere la lettera c).

2.3000 testo 3/38

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso, articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «, nella misura» fino a: «servizi istituzionali» con le seguenti: «integralmente al Fondo unico per la giustizia».

2.3000 testo 3/39

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO, D'ALIA (*)

Respinto

All'emendamento 2.300 (testo 3), al comma 18-sexiesvicies, lettera c) sostituire le parole: «per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali» con le seguenti: «per essere utilizzate prevalentemente nel rafforzamento delle strutture giudiziarie e di pubblica sicurezza che hanno sede e operano nell'ambito dei territori ove è avvenuta la confisca».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.3000 testo 3/150

Il Relatore

Ritirato

All'emendamento 2.300 (testo 3), capoverso 18-sexiesvicies, alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella ripartizione delle risorse destinate al Ministero dell'interno, si tiene conto dell'apporto fornito da ciascuna Forza di polizia ai fini dei sequestri e delle confische dei predetti beni effettuati ai sensi della presente legge».

2.3000 testo 3/200

GAMBA, TOTARO

Ritirato

All'emendamento 2.300 (testo 3), dopo l'**articolo 18-sexiesvicies**, è inserito il seguente:

«Art. 18-*terdecies-bis*.

All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*) in misura non inferiore al dieci per cento, al Ministero della difesa, per il concorso delle Forze armate nelle attività svolte dalle Forze di polizia per la sicurezza interna, di ripristino dei servizi essenziali e di soccorso alle popolazioni in caso di gravi calamità, nonché per altre esigenze di difesa nazionale"».

2.3000 testo 3/40

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, comma 18-septiesvicies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di rafforzare la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 20.0.4, n. 10.2, sono stanziati 220. milioni di euro per ciascuno degli anni 20.10., 20.11 e 20.12».

Consequentemente,

all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle

voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000 testo 3/41

[ANDRIA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANTEZZA](#), [BERTUZZI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#), [TEDESCO](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, comma 18-octiesvicies, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

Consequentemente,

all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze,ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012.

2.3000 testo 3/42

[POLI BORTONE](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-octiesvicies, sostituire le parola da: «di prodotti stagionatura» fino alle parole: «del settore primario agricolo» con le seguenti: «di olio di oliva».

2.3000 testo 3/43

[POLI BORTONE](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-octiesvicies al termine del primo periodo dopo la parola: «agricolo» aggiungere le seguenti parole: «e alla produzione di olio di oliva».

2.3000/44

[GARAVAGLIA MASSIMO](#)

Decaduto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), sopprimere il comma 18-sexiesdecies.

2.3000 testo 3/45

[PISTORIO](#), [OLIVA](#), [BURGARETTA APARO](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), dopo il comma 18-octiesvicies, inserire il seguente: «Una quota non inferiore al 50 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi consumati in Sicilia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, è finalizzata alla realizzazione del piano straordinario per l'asestamento idrogeologico del territorio. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000 testo 3/46

[PISTORIO](#), [OLIVA](#), [BURGARETTA APARO](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), dopo il capoverso 18-octiesviciesinserire il seguente: «Una quota non inferiore al 10 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, raffinati in Sicilia, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, è finalizzata alla realizzazione del piano straordinario per l'asestamento idrogeologico del territorio. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo

si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000 testo 3/47

MARAVENTANO, D'ALI'

Ritirato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), dopo il capoverso 18-octiesvicies inserire il seguente:

«18-*sexiesdecies*. Al fine di determinare l'allineamento del prezzo del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca dell'isola di Lampedusa ed in altre isole che dovessero trovarsi in eguali condizioni di trasporto in riferimento alla fornitura di approvvigionamento rispetto a quello praticato nell'isola madre, è concesso per l'anno 2010 un contributo di 0,8 milioni di euro, destinato all'incremento degli aiuti "de minimis" nel settore della pesca, di cui al Regolamento CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

2.3000 testo 3/48

TOFANI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-tricies, dopo la parola: «matrice», aggiungere le seguenti: «e di quelle per fatto di lavoro, ovvero che siano decedute a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio di lavoro».

2.3000 testo 3/49

TOFANI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-tricies, dopo la parola: «matrice», aggiungere le seguenti: «e di quelle per fatto di lavoro».

2.3000 testo 3/50

INCOSTANTE

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), all'articolo 2, capoverso 18-tricies, aggiungere, in fine, il periodo: «Alle Vittime del Dover e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2,3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dover e ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata».

Consequentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012».

2.3000 testo 3/51

INCOSTANTE

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), all'articolo 2, capoverso 18-tricies, aggiungere, in fine, il periodo: «Alle Vittime del Dover e ai loro familiari supersiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "Vittima del Dover" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dover, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.».

Consequentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per l'anno 2010».

2.3000 testo 3/52

INCOSTANTE

Ritirato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), all'articolo 2, capoverso 18-tricies, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 3 agosto 2004 n. 206. Tale contributo non è decurtare ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407 in materia di esenzioni dall'IRPEF.».

Consequentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2010».

2.3000 testo 3/53

MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al terzo capoverso sopprimere il comma 18-duotricies.

2.3000 testo 3/54

MICHELONI, PEGORER, BERTUZZI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.3000 testo 3/54

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, dopo il comma 18-untricies, aggiungere il seguente:

18-Vicies. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano:

- a) ai lavoratori transfrontalieri ed ex transfrontalieri;
- b) ai lavoratori iscritti nelle liste dell'AIRE, ai cittadini ex iscritti all'IRE e ai pensionati da Casse pensione estere;
- c) ai funzionari e agli impiegati dello Stato dislocati all'estero».

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

G2.3000 testo 3/54 (già em. 2.3000 testo 3/54)

MICHELONI, PEGORER, BERTUZZI, LEGNINI, LUSI, BARBOLINI, BORNACIN, BOSSETTO, MENARDI, ZANETTA, GIORDANO, RIZZI, MONTANI, MONTI, LEONI, VALLI, DIVINA, CAGNIN, BODEGA, BUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.3000 (testo 3)/54 ed in particolare a far sì che l'Agenzia delle entrate provveda a ritirare la circolare emanata sul tema oggetto del richiamato emendamento

(*) Accolto dal Governo

2.3000 testo 3/300

VITA, MERCATALI, ZANDA

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, dopo il comma 18-duotricies, è aggiunto il seguente:

18-duotricies-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2010, di 68 milioni di euro per l'anno 2011 e di 88 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad adeguare il livello del citato canone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare alla concessionaria radiotelevisiva pubblica l'invarianza delle risorse da esso derivanti.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 100 milioni di euro per l'anno 2011 e di 110 milioni di euro per l'anno 2012.

2.3000 testo 3/301

CHITI, MERCATALI, FRANCO VITTORIA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.3000 testo 3/301

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, dopo il comma 18-duotricies, è aggiunto il seguente:

18-duotricies-bis. Ai fini dell'acquisto dell'archivio storico Vasari, patrimonio artistico culturale italiano presente nel territorio di Arezzo è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

G2.3000 testo 3/301

CHITI, MERCATALI, FRANCO VITTORIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad attivarsi al fine di destinare idonei fondi ai fini dell'acquisto dell'archivio storico Vasari, patrimonio artistico culturale italiano presente nel territorio di Arezzo.

(*) Accolto dal Governo

2.3000 (testo 3)

Il Relatore

Approvato nel testo emendato (*)

All'articolo 2, comma 18-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "24 dicembre 1985, n. 808" inserire le seguenti: "nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione,".

b) inserire i seguenti commi:

"18-*sexies*. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 18-*quinquies*, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni.

18-*septies*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 18-*sexies* in violazione delle disposizioni di cui al comma 18-*sexies*, è punito con la multa da 1000 a 5000 euro.

18-*octies*. Le disposizioni contenute nel comma 18-*septies* non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

18-*nonies*. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*sexies*, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-*nonies-bis* e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza"».

All'articolo 2, dopo il comma 18-*quindicies*, aggiungere i seguenti:

18-*sexdecies*. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

18-*septiesdecies*. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche.

18-*octodecies*. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010".

18-*novodectes*. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, di defibrillatori entro il limite di spesa previsto al presente comma.

18-*vicies*. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

18-*unvicies*. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 50 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

18-*duovicies*. All'articolo 1, comma 109, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: ", senza diritto di detrazione," sono soppresse.

18-*tervicies*. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e all'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 154,5 milioni di euro.

18-*quatervicies*. Alle iniziative volte a realizzare interventi e misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero per permettere loro di sviluppare attività innovative e imprenditoriali, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007 n. 247. Il comma 74, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

18-*quinvicies*. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 6 giugno 2009, il fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

18-*sexiesvicies*. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-*decies*, sono destinati alla vendita»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*) e alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-*nonies*, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*), al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».

18-*septiesvicies*. A decorrere dalla data di scadenza del regime di aiuti per il riordino fondiario, di cui alla decisione comunitaria n. 110 del 6 giugno 2001, prevista per il 31 dicembre 2009, le risorse disponibili della gestione in corso della ex Cassa della formazione della piccola proprietà contadina, ivi incluse le rate relative ai rientri annuali dai crediti per prestiti erogati, al netto dei costi di gestione e del personale, sono destinate al ripiano di eventuali esposizioni debitorie del soggetto gestore nei confronti degli istituti bancari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le eventuali disponibilità ulteriori sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo previsto dall'articolo 7-*quinqvies* del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con legge n. 33 del 2009 per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

18-*octiesvicies*. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al *Made in Italy* nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le modalità per l'attuazione del presente comma.

18-*novovicies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 3-*ter* del decreto-legge 1 ottobre 2005 n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.

18-*tricies*. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 3 agosto 2004 n. 206 in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407 in materia di esenzioni dall'IRPEF.

18-*untricies*. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010.".

18-*duotricies*. L'articolo 20 comma 3-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.

18-*tertricies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010, e di 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. È ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

18-*quatertricies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.".

Consequentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2010: -45.700

2011: -17.000

Consequentemente, alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 134 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (articolo 2, comma 5, rifinanziamento articolo 9-ter della legge 468 del 1978 - 25.2.3. - oneri comuni cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2012: -20.000.

(*) La parte evidenziata in neretto dichiarata inammissibile

EMENDAMENTO 2.0.3000 TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

2.0.3000/100

FERRANTE

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1 dopo le parole: «territorio nazionale» aggiungere le parole: «nel quadro di uno sviluppo sostenibile».

Consequentemente al comma 2 lettera c) dopo la parola: «occupazione.» aggiungere le seguenti: «nel quadro di uno sviluppo sostenibile»

2.0.3000/101

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «meritevoli di credito» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo a quelle delle imprese fuori dai parametri di Basilea II».

2.0.3000/102

[PISTORIO](#), [OLIVA](#), [BURGARETTA APARO](#)

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) a utilizzare gli strumenti finanziari propri per il sostegno dei progetti di interesse locale nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.»

2.0.3000/103

[BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [ROSSI PAOLO](#), [SANGALLI](#), [SBARBATI](#), [TOMASELLI](#)

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) potenziare e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi e favorire interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

2.0.3000/104

[TOFANI](#), [CICOLANI](#), [CIARRAPICO](#), [GRAMAZIO](#), [CURSI](#), [DE LILLO](#), [AUGELLO](#), [FAZZONE](#), [DE ANGELIS](#), [DINI](#), [BARELLI](#)

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 5, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia», aggiungere le seguenti: «, le province di Frosinone e di Latina, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonché i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646».

2.0.3000/105

[PISTORIO](#), [OLIVA](#), [BURGARETTA APARO](#)

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 5 sostituire le parole: «dell'imprenditorialità giovanile» con le seguenti: «delle associazioni rappresentative dell'imprenditorialità giovanile presenti nel Mezzogiorno.»

2.0.3000/106

[MERCATALI](#)

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, dopo le parole: «La banca» aggiungere le seguenti: «è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e».

2.0.3000/107

[MERCATALI](#)

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «sostenendo progetti di investimento nel mezzogiorno».

2.0.3000/108

[BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [ROSSI PAOLO](#), [SANGALLI](#), [SBARBATI](#), [TOMASELLI](#)

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. favorire lo sviluppo di appositi Fondi di risparmio territoriali con destinazione della raccolta al finanziamento di investimenti industriali e infrastrutturali nell'ambito del territorio di riferimento. Tali fondi sono gestiti da Invitalia, coordinandosi con le regioni dei territori interessati».

2.0.3000/109

[BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [ROSSI PAOLO](#), [SANGALLI](#), [SBARBATI](#), [TOMASELLI](#)

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis.* favorire lo sviluppo di appositi Fondi di risparmio territoriali con destinazione della raccolta al finanziamento di investimenti industriali e infrastrutturali nell'ambito del territorio di riferimento. Tali fondi sono gestiti da Invitalia, coordinandosi con le regioni dei territori interessati».

2.0.3000/110

MERCATALI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 17, sostituire le parole: «sentita la banca d'Italia» con le seguenti: «previo parere vincolante della Banca d'Italia».

2.0.3000/111

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«*22-bis.* Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", localizzati nei territorio delle Regioni del mezzogiorno, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2012.

22-ter. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o sode. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2012.

22-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 20.000;

2011: - 20.000;

2012: - 20.000.

2.0.3000/112

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«*22-bis.* Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, ed euro 100.000.000,00 per l'anno 2012, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili a favore delle imprese in difficoltà finanziaria e non in possesso dei parametri di Basilea II al fine di garantire il

consolidamento e la rinegoziazione nel medio lungo periodo di prestiti accordati alle predette imprese, di qualsiasi settore, con priorità per quelle situate nel Mezzogiorno».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2.0.3000/113

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati i parametri di cui alla legge n. 341 del 1995 e dalla legge n. 662 del 1996, al fine di garantire l'accesso al credito per le imprese che presentino potenzialità di ripresa economica e finanziaria».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2.0.3000/114

LANNUTTI, MASCITELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 sulla nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto)

1. All'articolo 2-bis del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ferme restando le altre disposizioni vigenti anche in materia sanzionatoria, nei casi in cui la banca prevede clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto sotto qualsiasi forma, la Banca d'Italia dispone in ogni caso l'interdizione dall'attività bancaria del rappresentante legale e del collegio sindacale della banca in questione per un periodo non inferiore ai sette giorni ed è altresì tenuta in ogni caso al versamento di una somma pari a cento volte la somma addebitata o da addebitare indebitamente a favore del correntista danneggiato"».

2.0.3000

IL RELATORE

Inammissibile

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito nel Mezzogiorno)

1. Le disposizioni del presente articolo hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

2. Gli strumenti e le istituzioni previste ai sensi del presente articolo mirano:

- a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
- b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
- c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

3. Nell'attuare le disposizioni del presente articolo, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell'ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato.

4. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 5 a 11 e da 18 a 23 è subordinata ove necessario all'autorizzazione della Commissione Europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

5. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno s.p.a.», *di seguito denominato: Banca, di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.* Il Comitato è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane s.p.a.; Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

6. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite al successivo comma 9. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

7. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di stato di cui al comma 4, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.

8. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.. L'adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento a quello proprio del marchio della Banca. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.

9. La Banca opera con la rete di cui al punto 8 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:

a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 18 a 23;

b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni nei primi due anni dalla prima emissione può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria;

c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sotto stante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi

incluso le condizioni economiche nonché l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato.

d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;

e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

10. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

12. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

13. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare enti e società partecipate a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.

14. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscritto dalle azioni di finanziamento di cui al comma 12 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

15. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

16. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 12 a 16 del presente articolo.

18. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:

a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;

b) l'imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative di cui ai commi da 18 a 22, ivi inclusa le modalità di

rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 18.

20. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 18 a 23 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 19. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo.

21. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 18 a 20 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.

22. Al comma 1097 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «titoli governativi dell'area dell'euro» sono inserite le seguenti: «e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».

Conseguentemente,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005 n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,2 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.«.

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2010: - 3.000;

alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 45.700;

2011: - 17.000.

Conseguentemente,

alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 134 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (articolo 2, comma 5, rifinanziamento articolo 9-ter della legge 468 del 1978 - 25.2.3. - oneri comuni cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2012: - 20.000.

Conseguentemente,

alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 70, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

2010: - 9.200;

2011: - 9.200;

2012: - 9.200.

Conseguentemente,

l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è ridotta di 63 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente,

è ridotto da 250.000 tonnellate a 36.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».